



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Legge di Stabilità 2016: cambiano le modalità di pagamento del Canone RAI

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **la legge di stabilità per il 2016**, in vigore dal 01.01.2016, **ha introdotto alcune modifiche attinenti la misura del canone RAI e le relative modalità di pagamento**. In particolare, viene previsto che: i) **la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari**, per il 2016, **all'importo di 100,00 euro** (per il 2015 è dovuto l'importo di 113,50 euro); ii) **l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione o l'utilizzo di un apparecchio**. Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, **il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle relative fatture**. La norma prevede che, a regime, **il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica** aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. **Limitatamente all'anno 2016**, che rappresenta il primo anno di applicazione della suddetta novità, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, **nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute**. Infine, per permettere l'addebito dell'importo del canone in bolletta, **l'abbonato non dovrà comunicare alcunché all'istituto di credito sul quale è domiciliato il pagamento della bolletta**: infatti, per espressa previsione normativa, *le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia*

elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono, in ogni caso, estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.

Premessa

La legge di stabilità per il 2016, in vigore dal 01.01.2016, ha introdotto alcune modifiche attinenti la misura del canone RAI e le relative modalità di pagamento; modifiche quest'ultime che sono già applicabili a partire dal canone dovuto per l'anno in corso (2016).

Preliminarmente si ricorda che, analogamente a quanto previsto dal previgenti regole, è **obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi "atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni"**.

Quanto alla **tipologia di apparecchi per i quali risulta dovuto il Canone RAI**, la formulazione **sopra riportata** (apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive) ha sollevato numerose perplessità per il fatto che, con le attuali tecnologie, **sono molti gli strumenti in grado di ricevere trasmissioni radio**. In merito, si è espresso il Ministero del sviluppo Economico (nota 22 febbraio 2012 m. 12991) precisando che, **ai fini della debenza del tributo in discorso è sufficiente "la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici"**.

Nella tabella che segue, si riporta la classificazione per tipologia fornita dal Ministero:

Apparecchiature atte alla ricezione	Apparecchiature adattabili alla ricezione	Apparecchiature né atte né adattabili
<ul style="list-style-type: none">- Ricevitori TV fissi;- Ricevitori TV portatili;- Ricevitori TV per mezzi mobili;- Ricevitori radio fissi;- Ricevitori radio portatili;- Ricevitori radio per mezzi mobili;	<ul style="list-style-type: none">- Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;- Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv;- Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv;- Decoder per la TV digitale terrestre;- Ricevitore radiotv satellitare;	<ul style="list-style-type: none">- PC senza sintonizzatore TV;- monitor per computer;- casse acustiche;- - videocitofoni.

<ul style="list-style-type: none"> - Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H); - Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata). 	<ul style="list-style-type: none"> - Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv). 	
---	---	--

In aggiunta a tale requisito, con l'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 viene altresì previsto che **l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica** nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica **fa presumere la detenzione di un apparecchio.**

Osserva

Tale presunzione si aggiunge, pertanto, a quella già prevista dall'art. 1 co. 1 del RDL 246/38 in base al quale *"la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente"*.

Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione

A **decorrere dall'anno 2016, le suddette presunzioni** (esistenza di un'utenza per la fornitura elettrica e presenza di un impianto atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche) **possono essere superate esclusivamente mediante una dichiarazione** resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 dello stesso DPR 445/2000.

Sul punto, si precisa che **la dichiarazione in parola** – che ha validità per l'anno in cui è stata presentata - **deve essere presentata:**

- ➔ **all'Agenzia delle Entrate** - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T.:
- ➔ secondo le **modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;**

Per effetto dell'introduzione della suddetta dichiarazione **è abrogata**, sempre a decorrere dall'1.01.2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), **la denuncia di cessazione di**

abbonamento per suggellamento di cui all'art. 10 co. 1 del RDL 21.2.38 n. 246, conv. L. 4.6.38 n. 88010.

Osserva

La suddetta disposizione prevedeva che, **per non pagare il canone RAI**, l'apparecchio di cui l'abbonato non intendesse o non potesse più fruire, **doveva essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.**

Resta ferma la previgente disposizione secondo cui **il canone di abbonamento è**, in ogni caso, **dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti**, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, **dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica**, come individuata dall'art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223.

Osserva

In base a tale norma *"Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona"*.

Ammontare del canone RAI e addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica

Un'altra novità introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016 attiene **alla misura del canone di abbonamento alla televisione** per uso privato dovuto per l'anno 2016, **il quale è pari**, nel suo complesso, **all'importo di Euro 100,00**, in luogo dei previgenti Euro 113,50 **dovuti per l'anno 2015.**

Periodo d'imposta	Ammontare del canone
Anno 2015	Euro 113,50
Anno 2016	Euro 100,00

La novità più rilevante introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016 concerne, però, **le modalità di pagamento del canone RAI**. A decorrere dal 2016, **per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica**, il pagamento del canone **avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica**, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.

Osserva

In sede di prima applicazione della suddetta nuova modalità di pagamento del canone RAI (addebito in bolletta):

- **l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione delle imprese elettriche**, l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione per il superamento delle presunzioni di detenzione di apparecchi televisivi e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
- le **imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente** in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura;
- **il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.**

La norma prevede che, a regime, **il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica** aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. **Le rate**, ai fini dell’inserimento in fattura, **s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.**

Osserva

Limitatamente all’anno 2016, che rappresenta il primo anno di applicazione della suddetta novità, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi di fatturazione, **nella prima fattura successiva all’1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.**

Infine, per permettere l’addebito dell’importo del canone in bolletta, **l’abbonato non dovrà comunicare alcunché all’istituto di credito sul quale è domiciliato il pagamento della bolletta**: infatti, per espressa previsione normativa, *le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono, in ogni caso, estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.* Tale disposizione opera anche per le autorizzazioni all’addebito già rilasciate all’1.1.2016, fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente.

Osserva

Nulla cambia, infine, salvo quanto disposto in merito alla denuncia di cessazione per suggellamento, con riferimento alle disposizioni aventi ad oggetto:

- le **modalità di accertamento e riscossione coattivo del canone RAI**;
- il **canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti